

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
I SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Monocratico, in persona del Magistrato, Dott. Giorgio Jachia, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile tra le seguenti parti:

SOCIETÀ CORRENTISTA

attore

E

BANCA S.P.A.

convenuto

CONCLUSIONI

ATTORE:

in via preliminare - previa remissione della causa in istruttoria - si domanda che il Consulente ricostruisca il saldo del conto corrente nr. OMISSIS:

- 1) considerando i versamenti eseguiti sul rapporto di conto corrente per cui è causa, aventi tutti funzione ripristinatoria della provvista;
- 2) azzerando l'eventuale saldo debitore iniziale appostato sul primo degli estratti conto versato in atti;
- 3) accertando la somma dovuta a titolo d'interessi passivi senza considerare l'anatocismo trimestrale e senza sostituirlo con alcun altro periodo di capitalizzazione, giacché nella fattispecie nullo è l'anatocismo;
- 4) all'uopo riconteggiando l'intero rapporto e provvedendo a scorporare dal capitale gli interessi addebitati, creando così "*un monte interessi*", separato dal "*monte capitale*", da addebitare interamente solo alla fine del rapporto;
- 5) disapplicando gli interessi unilateralmente applicati dalla banca, attesa la nullità del rinvio agli usi su piazza nella determinazione degli interessi, e sostituendoli con quelli di legge, ossia quelli legali ex art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore della legge 154/92, avvenuta l'8 luglio 1992 e, da tale data in poi, applicando il tasso minimo Bot ai saldi debitori del conto e del tasso massimo ai saldi creditori del conto;
- 6) eliminando ogni addebito per le c.d. commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o commissione comunque denominata poiché non pattuita;
- 7) attesa la mancata pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi, considerando quale data di valuta, sia per l'addebito che per l'accredito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;
- 8) rideterminando contestualmente anche gli interessi attivi generantisi a seguito della legittima ricostruzione del rapporto;
- 9) accertando l'eventuale applicazione al rapporto bancario de quo di saggi d'interesse usurari ai sensi della L. 108/96 e, ove accertata l'usurarietà dei tassi, provvedendo alla disapplicazione degli stessi, siccome non dovuti, ovvero sostituendoli con i c.d. tassi legali;
- 10) circa le competenze relative a conti terzi, eliminando dalla ricostruzione del conto principale il loro addebito, perché assente l'autorizzazione del correntista al giroconto, ma

soprattutto perché, in mancanza dei relativi contratti, indeterminati e indeterminabili i relativi interessi;

11) in via subordinata a quanto sub 10), rideterminando secondo legge le competenze dei conti altri, perché assenti nella fattispecie i relativi contratti, riaddebitandole, nella misura legittima, solo alla fine del rapporto; nel merito - dichiarare la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente intercorsi con la convenuta banca, - e comunque di ogni altro rapporto con essa in essere o cessato -, sorti anteriormente e successivamente all'entrata in vigore e della L. 154/92 e del D.Lgs. 385/93, ai sensi rispettivamente dell'art. 4 e degli art. 117 e 118, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi ovvero unilateralmente determinati *contra legem*, alle valute c.d. virtuali e alle c.d. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c.;

- accertare l'eventuale applicazione ai rapporti bancari *de quibus* di saggi d'interesse usurari ai sensi della L.108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e /o l'inesigibilità da parte della banca degli interessi riscossi e pretesi e in subordine la riduzione degli stessi entro il "saggio soglia di periodo";

- la conseguente applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi legali e/o del tasso nominale minimo dei b.o.t. ex art. 117, comma 7, lett. a;

- la condanna, conseguentemente per tutto quanto innanzi, della convenuta banca al pagamento delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice nei confronti dell'attrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità del conto corrente e del conto anticipi *de quibus*, per le ragioni di cui sopra, il tutto oltre interessi, come da richiedenda C.T.U.;

- accertare e dichiarare non dovuta la somma di Euro 12.509,14, per i motivi di cui in narrativa, e in via subordinata, compensare le reciproche ragioni di credito che saranno accertate nel corso del presente giudizio fino alla loro concorrenza con condanna per la differenza;

- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

CONVENUTO:

Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale di Salerno, Sezione di Eboli, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, nel merito rigettare ogni domanda proposta dichiarandola, inammissibile, improcedibile, improponibile, del tutto infondata in fatto ed in diritto e priva di prova.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

RAGIONI DECISIONE

1.1.PROVA LEGITTIMITÀ

Parte convenuta ha depositato tutti i contratti in una situazione caratterizzata anche dal deposito di quasi tutti gli estratti conto mancando solo alcuni trimestri.

In sintesi come emerge dalla C.T.P. del convenuto e come non specificatamente contestato dall'attore si tratta di un contratto di conto corrente post-2000 nel quale è espressamente stabilita la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi, la misura del tasso di interesse creditore nominale, la misura del tasso di interesse creditore effettivo annuo, la misura del tasso di interesse debitore nominale, la misura del tasso di interesse debitore effettivo annuo, la misura della commissione di massimo scoperto, le varie spese e le valute sui versamenti e sui prelievi.

In tale ambito contrattuale del tutto palesato dalla banca non vi sono specifiche doglianze inerenti i conteggi compiuti della banca ma affermazioni di totale nullità senza indicazione di effettive difformità poste in essere dalla banca.

Infatti la produzione di contratti da parte del convenuto priva di ogni fondamento la tesi della nullità in radice dei contratti proposta dal convenuto.

1.2 ONERE PROBATORIO

Va infatti osservato che si deve necessariamente tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale (cfr., Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201) *“ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”*.

In particolare, in tale autorevole e condiviso precedente, si afferma che la Banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo anch'egli l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.

In particolare nella motivazione di tale precedente (cfr., Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201) si legge: *“Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97; Cass.).”* *“Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. In tal senso del tutto corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era onere degli allora appellanti fornire l'estratto conto zero tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione e sotto tale profilo gli stessi erano in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.”*

“Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte. In tal senso, se gli odierni ricorrenti avessero prodotto il saldo conto zero, in osservanza del loro specifico onere, il giudice di merito ben avrebbe potuto e dovuto rilevare la nullità o la illegittimità (ove sussistente) di alcuni addebiti, ma tale documentazione non è stata prodotta in atti onde non era onere del giudice disporre l'acquisizione, che del resto nè dal ricorso nè dalla sentenza risulta che sia stata richiesta dai ricorrenti.”

1.3 DIVIETO DI CRITERI EQUITATIVI

Va inoltre osservato (cfr., Cass. Civ. Sezione Prima, n. 20688 del 2.7.2013) che non è possibile compiere ricorso al criterio equitativo perché l'art. 1226 c.c., che prevede lo strumento equitativo, è norma eccezionale che, non solo, presuppone la prova dell'esistenza del danno che non sia possibile (s'intende, per causa non imputabile alla parte) determinare nel suo preciso ammontare, ma che si riferisce appunto ai giudizi di liquidazione del danno (anche contrattuale) e non è applicabile in via analogica (Cass. n. 2411/1980) ai giudizi per la quantificazione del corrispettivo costituente oggetto di obbligazioni contrattuali, fatta

eccezione per i casi specificamente previsti dalla legge (come l'art. 432 c.p.c., in materia lavoristica, che ugualmente presuppone che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta).

Pertanto (cfr., Cass. Civ. Sezione Prima, n. 20688 del 2.7.2013) non può essere condivisa la tesi - finalizzata a neutralizzare la mancanza di parte degli estratti conto essendo in atti dall'inizio del rapporto ad un certo momento e poi da un altro momento alla fine del rapporto, finalizzata a neutralizzare l'incertezza circa la consistenza del saldo debitore al momento in cui riprendono gli estratti conto - secondo cui si dovrebbe considerare, nell'ipotesi più sfavorevole per la banca, non già il saldo debitore risultante dal primo estratto in atti successivo alla soluzione di continuità (perché inficiato dagli effetti della nullità delle clausole anatocistiche) ma un saldo pari a zero. Tale indicazione (benché seguita in un precedente della Corte di Cassazione n. 1842/2011), non può condividersi, non solo perché si verrebbe in tal modo a introdurre per la determinazione del corrispettivo contrattuale un criterio di tipo equitativo non consentito, ma anche perché, se si assumesse come dato di partenza "*l'inesistenza di un saldo debitore*", si verrebbe ad escludere a priori la possibilità che, per effetto di eventuali rimesse effettuate nel periodo precedente, vi possa essere stato un saldo creditore per la correntista.

1.4 MANCANZA PROVA NEGLI ACCERTAMENTI CHIESTI DAL CLIENTE

Il cliente in questo caso chiede condanna dell'istituto di credito al pagamento delle somme eventualmente emergenti a proprio favore.

Sul punto, nonostante altri orientamenti, si ritiene di condividere, anche per l'appena affermato divieto di soluzioni equitative, la tesi giurisprudenziale (cfr., Corte di Appello Bari, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 396 del 9.3.2012) secondo la quale in virtù dell'unitarietà del rapporto (criterio già menzionato nella prima parte di questa motivazione) soltanto la produzione di tutti gli estratti a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso convenzionale (o di quello legale), di determinare il saldo e, quindi, il credito della banca oppure del correntista.

Queste ragioni vanno temperate con il principio della domanda (e dell'eccezione); per cui, se le parti non contestano il saldo ad una certa data ovvero contestano il saldo solo in riferimento ad una frazione temporale, ben può l'accertamento giudiziario e la conseguente liquidazione essere limitata ad una frazione temporale del rapporto; prendendo come dato di partenza quello non contestato ed accettato da entrambe le parti.

Per quanto già osservato (appunto in tema di unitarietà del rapporto) il saldo deve necessariamente essere accertato in riferimento all'intero rapporto anche quando la richiesta perviene dal cliente perché solo in tal modo si possono stabilire definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

1.5 ESAME DELLO SPECIFICO CASO

In questo caso parte convenuta come già precisato prova un saldo a favore della banca di € 12.963,18.

La Banca per estrema correttezza deposita il conteggio delle competenze maturate sul conto corrente ordinario n. *omissis* per un importo di € 10.388,65 non contestato dall'attore e quindi prova che se anche tutte le doglianze dovessero essere accertate non potrebbe sussistere un credito del correntista.

Infatti dalla CTP del convenuto non contesta puntualmente dall'attore emerge la seguente tabella descrittiva dell'andamento del conto corrente:

COMPETENZE MATURATE SUL CONTO ORDINARIO N. OMISSIS

ANNO	INTERESSI DEBITORI	C.M.S	SPESE	C.D.F	C.M.F	INTERESSI CREDITORI	TOTALE
2001	4,37	8,50	75,61	0		1,53	86,95
2002	229,02	101,23	137,47	0		0,78	466,94
2003	149,17	190,96	190,85	0		0,57	530,41
2004	266,16	213,95	212,40	0		0	692,51
2005	448,83	374,52	208,30	0		0	1.031,66
2006	411,07	270,48	240,55	0		0,03	922,07
2007	494,92	351,80	272,92	0		0,40	1.119,24
2008	473,74	0	0	0		0	473,74
2009	850,64	240,91	308,96	50,00		0	1.450,51
2010	711,65	0	118,75	75,00		0	905,40
2011	1.017,35	0	247,10	100,00		0,03	1.364,42
2012	952,20	0	172,21	70,38	150,00	0	1.344,79
TOTALE	6.009,13	1.752,35	2.185,12	295,38	150,00	3,34	10.388,65

13

Tanto consente di affermare che il correntista non ha provato il proprio credito.

In questo caso, non essendosi svolta CTU, appare opportuna la compensazione delle spese.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, I Sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia,

P.Q.M.

così provvede:

- 1).rigetta l'istanza di remissione della causa in istruttoria per svolgere consulenza tecnica;
- 2).rigetta la domanda attorea di dichiarare la nullità, anche parziale, dei contratti di conto corrente intercorsi con la convenuta banca;
- 3).rigetta la domanda di condanna della convenuta banca al pagamento delle somme di cui la stessa dovesse risultare debitrice nei confronti dell'attrice perché non provata;
- 4).compensa le spese.

Decisa in Salerno il 06/07/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art.52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris